

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Letture del progetto di legge del deputato Lyons per la riorganizzazione dei battaglioni di fanteria — Appello nominale — Relazioni di elezioni — Interpellanza del deputato Siotto-Pintor circa il sospeso pagamento degli interessi del debito pubblico costituito per la Sardegna — Dichiarazione del deputato Penco intorno alla di lui proposta per la nomina di una Commissione sul commercio, sull'industria e sulla navigazione — Annunzio della dimissione data dal Ministero — Seguito della discussione e adozione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ARNULFO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, sospendo di mettere ai voti l'approvazione del verbale, e prego il segretario Cottin a dare intanto un'idea sommaria delle nuove petizioni.

COTTIN, segretario, legge:

552. Luigi Ducloz de Piazzoni, già direttore divisionale delle poste di Genova, rappresenta essere stato collocato a riposo in luglio, senza sua domanda, e con sole lire 3,000 di pensione, che egli reputa inferiore d'assai a quanto gli fosse dovuto, e pei vantaggi di cui godeva per cinquantasei anni di servizio.

Dopo inutili richiami presso l'ispezione generale ed al ministro competente, egli chiede che la Camera provveda acciò gli sia restituito l'impiego o gli sia provveduto con maggiore pensione di ritiro.

553. Giuseppe Portigliotti, credendo importante la pronta adozione della legge proposta dal ministro della guerra sulle surrogazioni militari, e che dal corrispettivo ivi progettato per l'arruolamento potrebbero profittare molti Lombardi, chiede che sia riferita d'urgenza.

554. Barbieri Giacomo e Paolo, Bona Giovanni Antonio, e 18 altri abitanti di Crana, villaggio dell'Ossola, rappresentano che per la loro unione con Santa Maria Maggiore in un sol comune, i loro interessi non sono difesi e rimangono oppressi; al che non pose rimedio la legge del 7 settembre, attesi i raggrugi praticati nel luogo principale per escludere i possidenti di Crana dalle liste, e lasciar ignorare il giorno delle elezioni. Chiedono provvedersi contro le seguite nomine, e stabilirsi che i due villaggi abbiano un numero uguale di consiglieri.

IL PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il deputato Michelini G. B. ha presentato un progetto di legge che sarà comunicato agli uffizi. (Gazz. P.)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO LYONS PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI BATTAGLIONI DI FANTERIA.

IL PRESIDENTE. Annunzio pure che gli uffizi hanno autorizzato la lettura del seguente progetto di legge presentato dal deputato Lyons per la riorganizzazione dei battaglioni di fanteria (V. Doc., pag. 227).

Interrogo il deputato Lyons in qual giorno desideri di svolgere il suo progetto.

LYONS. Desidererei di poterlo sviluppare il più presto possibile, vista l'urgenza dei provvedimenti che io propongo, e le circostanze in cui ci troviamo. Chiederei pertanto che mi si concedesse di svolgerlo domani.

IL PRESIDENTE. Le faccio notare che v'hanno parecchie leggi egualmente urgenti, le quali si debbono tuttavia discutere.

LYONS. Mi perdoni la Camera se insisto domandando che la mi voglia concedere di sviluppare il mio progetto al più presto possibile; ma il tempo è breve, e può trapassare senza che vi sia modo di attuare il mio progetto, qualora la Camera voglia approvarlo. Se però essa il consente, io desidererei di fissare il giorno di domani.

Molte voci. È appoggiato.

LANZA. A parer mio è necessario di dichiarare d'urgenza il progetto del deputato Lyons. Io preveggo che quantunque piaccia alla Camera di adottarlo, vi sarà appena tempo di mandarlo ad esecuzione prima che s'apra la stagione di entrare in campagna, come si spera.

VALERIO. Ogni cosa che riguardi l'esercito nostro, ora deve avere la preferenza su qualunque altra legge.

FRANZINI. Benché io creda che il ministro della guerra provveda già a gran parte di quanto il deputato Lyons ha ora proposto, fo pur io istanza perchè egli possa svolgere il suo progetto nell'adunanza di domani.

IL PRESIDENTE. Sarà dunque consegnato all'ordine del giorno di domani.

La Camera non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

Vi si procede; mancano i seguenti deputati:

Allamand — Ayondo — Balbo — Battaglione — Brofferio — Caboni — Cambieri — Campora — Cassinis — Castelli — Cornero Giuseppe — Corsi — Crettin — Dalmazzi — Di Santa Rosa, ministro — Farina Maurizio — Ferraris — Folliet — Gioberti — Guillot — Galli, ammalato — Gioia, ammalato — Iosti — Lamarmora, ministro — Massa — Mellana — Menabrea — Merlo, ministro — Moffa di Lisio — Pareto Lorenzo — Penco — Perrone, ministro — Pescatore — Pinelli, ministro — Pozzo, ammalato — Prevor — Riccardi — Ricotti — Sauli — Scofferi — Serra Francesco — Serra Orso — Stara — Sulis — Sussarello — Thaon di Revel, ministro — Tola — Viora — Zunini, ammalato.

Ora che la Camera è in numero, metto ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

Comunico alla Camera una lettera pervenutami or ora dal deputato Antonini, per la quale domanda il congedo di un mese, e manifesta dispiacere di non potere assistere alla prossima discussione della sua proposta riguardante la città di Venezia.

(Il congedo è accordato).

GUGLIANETTI. Onde adempiere ai desiderii del generale Antonini, che me ne pregò, faccio istanza al signor presidente di voler provvedere a che siano sollecitati i lavori della Commissione incaricata di riferire intorno al suo progetto di legge.

Una voce. Non sono ancor nominati i commissari.

GUGLIANETTI. Il primo ufficio lo ha già nominato.

IL PRESIDENTE. Prego dunque gli uffizi di nominare i loro commissari.

Ora interrogo la Camera sull'ordine del giorno a seguirsi. Esso reca la discussione sul rapporto della Commissione incaricata di verificare il numero degli impiegati che fanno parte della Camera. Domando se si vuole che questa discussione tenga dietro a quella già incominciata intorno alla legge di pubblica sicurezza, o a quella di nuova proroga del prestito obbligatorio.

LANZA. Le relazioni intorno a nuove elezioni che si tengono in sospenso, appunto perchè riguardano impiegati, sono parecchie. È adunque urgente che la Camera risolva le questioni proposte dalla Commissione, affinché codeste relazioni non siano indugiate di troppo.

VESME. Ma mi pare che le elezioni di cui parla il preopinante si dovrebbero innanzi tutto esaminare e riferire, perchè tutte abbiano un eguale diritto di essere presentate all'approvazione della Camera, salva poi, se il numero degli impiegati eccede la sua deliberazione..... (*Interrotto*)

IL PRESIDENTE. La Camera ha già deciso in proposito. Se lo si consente, questa discussione verrà subito dopo quella della nuova proroga pel prestito obbligatorio.

Ora invito i relatori degli uffizi a riferire intorno alle nuove elezioni. (*Guzz. P.*)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

VALERIO, relatore del V ufficio. Nel collegio di Torriglia il numero dei votanti era di sessantasette; si trovarono presenti diciassette.

Il professore Morigi ebbe voti 10; il signor Alvigini ebbe voti 7. Si convocò quindi il collegio pel giorno seguente. In questa seconda adunanza erano presenti dieci votanti. Il professore Morigi ebbe voti 5; il signor Alvigini 5: quindi non fu proclamato nessun deputato.

La maggioranza della Commissione incaricò il suo relatore di proporre alla Camera l'annullamento delle operazioni di questo collegio per li seguenti motivi:

1° Perchè dopo terminato il primo squittinio non fu data veruna notizia della convocazione pel giorno seguente, di modo che il numero degli elettori già troppo ristretto, nel giorno successivo fu diminuito quasi per la metà, essendosi da 17 elettori ridotto a 10; 2° perchè mancò, tra gli elettori che si trovarono assenti, pur uno degli scrutatori, l'ufficio credette di chiamare a coprire quella carica uno degli elettori che aveva avuto maggior numero di suffragi, e ciò contro il

disposto della legge, la quale vuole che l'uffizio rimanga quale fu costituito nella prima seduta, anche mancando uno degli scrutatori; 3° perchè il deputato non venne proclamato, malgrado che ciò sia formalmente prescritto dalla legge. E qui duolmi che non sia presente il signor ministro degli interni, perchè avrei una grave lagnanza a muovergli, alla quale vorrei associare il voto della Camera.

Da questa tribuna si alzò già una voce, e fu quella del nostro collega assente Levet, perchè il ministro avesse convocato i collegi elettorali a così piccole distanze, così che in molti paesi non solamente non potesse giungere la notizia della convocazione, ma nessuno potesse, per così dire, pensare a scegliere colui ch'ei dovesse scegliere. Diffatti, accadde che nell'elezione di Racconigi, la quale ebbe luogo il 20 ottobre, nel paese di Scarnafigi, che fa parte di quel distretto elettorale, non fu pubblicata la convocazione di quel collegio che il 19, giorno di domenica, ad un'ora dopo mezzogiorno, e il collegio era convocato pel 20 a Racconigi per le ore 10 del mattino.

Alcuni elettori che presentaronsi per ricevere le loro cariche di elettori furono respinti, e le autorità di quel paese, religiosissime a quanto pare, non vollero profanare il giorno festivo; cosicchè ecco un paese intero privato del sommo diritto che compete ai cittadini, quello di eleggere il proprio rappresentante.

Ebbi una lettera la quale racconta un fatto presso a poco simile relativo alla elezione di Crescentino.

Ognuno vede che, procedendo a questo modo, verrebbe, per così dire, ad annullarsi l'azione della legge elettorale, e ad essere di tutta necessità che i collegi elettorali, per le loro elezioni, vengano convocati almeno 15 o 20 giorni, od anche più, prima del giorno dell'adunanza, e questo secondo il luogo dove sono questi collegi, perchè è da notarsi che la circoscrizione elettorale fu pur troppo malissimo eseguita.

Trovansi dei collegi elettorali che a percorrerli interi bisogna fare 15 o 20 miglia, e ciò specialmente nei paesi montagnosi, dove in inverno ed in tempi di cattiva stagione è quasi impossibile agli elettori di potervisi recare.

Duolmi, lo ripeto, che il signor ministro dell'interno non sia presente a queste lagnanze. Io intanto, a nome della Commissione, invoco l'annullazione dell'operato del collegio elettorale di Torriglia.

COTTIN. Come membro della minoranza dell'uffizio, la quale non aderiva alle conclusioni presentate dal relatore per la nullità dell'elezione fatta dal collegio di Torriglia, debbo esporne i motivi alla Camera, tanto più che i medesimi non furono presentati dal relatore stesso.

Le ragioni per le quali l'elezione fatta dal collegio di Torriglia sarebbe dichiarata nulla, secondo l'opinione del relatore dell'uffizio, sono diverse.

La prima si è la mancanza di pubblicazione della convocazione del collegio pel secondo giorno. Io chiederò al signor relatore se veramente il collegio non sia stato convocato davanti agli elettori che furono presenti sul fine dell'adunanza, cioè se non siano stati avvertiti che il collegio si sarebbe radunato il giorno successivo; che se poi egli accennasse ad una convocazione resa di pubblica cognizione, io credo che questa mancanza non sarebbe assolutamente da condannare.

Imperocchè la legge non fa menzione di questa forma, che non sarebbe possibile d'adempire anche nello stesso paese dove si fa l'adunanza; ed in vero molte volte l'adunanza finisce di notte, e sarebbe inutile il convocare in quell'ora, con una pubblicazione, gli elettori; oltrechè essa non avrebbe nessun effetto negli altri comuni del collegio elettorale; dun-

que io stimo che questa mancanza non sia da tenersi per motivo di nullità.

Nel secondo giorno, mancando uno del numero degli scrutatori, si pose al suo luogo quello degli elettori che nella composizione dell'ufficio aveva avuto maggior numero dopo i cinque primi.

Qui io osservo che quand'anche questa chiamata di un nuovo scrutatore fosse perfettamente inutile, è però vero che rimanevano nell'ufficio il presidente e tre scrutatori. Ora, a termine dell'art. 72, secondo alinea, che dice: « tre membri almeno dell'ufficio dovranno trovarsi presenti; » il numero era sufficiente, e per conseguenza non vi mancò la legalità.

La mancanza di proclamazione del candidato eletto non induce una disapprovazione assoluta dell'elezione, tanto più quando vi fu uguaglianza di voti.

In conseguenza, il presidente avrebbe veramente potuto curarsi di far sapere qual fosse l'eletto; ma osservo che la proclamazione dell'eletto non è in nessuna parte richiesta dalla legge; che la parola di proclamazione non si ritrova neppure in nessun articolo della legge fuorchè nell'art. 93, dove non si parla di proclamare il deputato, ma i due candidati che ebbero maggiori voti. Ora questa proclamazione fu appunto eseguita.

Finalmente uno dei principali argomenti addotti dal relatore per indurvi ad annullar quest'elezione, si desume dalla mancanza del numero sufficiente di elettori. Ora qui osservo alla Camera che in adunanza del 17 ottobre moveva parole di condanna, di disapprovazione sull'operato di vari collegi perchè si astennero dal fare l'elezione, appunto perchè il numero degli elettori convenuti era minore d'un terzo. Nell'adunanza poi del 29 ottobre la Camera condannava lo stesso collegio di Torriglia, di cui ora si tratta, perchè non eseguì l'elezione, mancando i due terzi degli elettori. Ora, nel caso presente, il numero degli elettori è di 57, e di questi comparvero soli 17; numero inferiore ad un terzo degli iscritti.

Questo numero se fosse di bel nuovo stato considerato come insufficiente per l'elezione, il collegio sarebbe caduto di bel nuovo nella stessa riprovazione a cui egli già fu assoggettato, come pur lo furono i collegi d'Isili, di Nuoro e di Crescentino.

Vi hanno poi all'incontro dei precedenti in questa Camera, che stabiliscono che la mancanza d'un numero d'elettori non fa ostacolo all'approvazione della nomina.

Qui poi è vero che i due nominati ebbero un numero piccolissimo di voti; soli 5 ciascuno, essendo presenti appena 10 votanti nel secondo scrutinio.

Ma rammenterò che parecchie altre elezioni furono confermate benchè il numero dei votanti fosse ben più piccolo a paragone; come quella recente di Santhià, dove su 534 iscritti votarono solo 69; quella di Cigliano, dove 40 votanti su 593 elettori; appena quasi una decima parte.

Sono bensì d'accordo coll'onorevole relatore che la mancanza degli elettori all'adunanza può molte volte derivare dalla omissa pubblicazione del decreto di convocazione. Ma nel caso presente è un fatto da accertarsi se tale omissione sia seguita o no prima di concludere a nullità delle operazioni elettorali.

A questo riguardo io porrò sul tavolo della presidenza una mia proposizione, affinchè se la conclusione della Commissione non fosse accettata, la Camera prenda informazioni se la convocazione del collegio fu pubblicata come doveva essere secondo la legge; intanto che si cercheranno pure le informazioni che sono indispensabili sopra l'età rispettiva dei due candidati.

VALERIO, relatore. Certamente in casi normali ciascuno dei motivi di nullità presentati dalla Commissione non avrebbero bastato a determinare l'annullazione della nomina; ma tutti questi casi riuniti assieme ed il risultamento definitivo presentava un tale dato, dietro cui la Commissione prendeva questa determinazione. Osservi la Camera qual funesto precedente si stabilirebbe quando 5 voti potessero mandare un deputato a sedere su questi scranni.

Io la invito quindi a porre il rimedio a questo abuso, rimedio che sta nelle sue mani. Del resto nel mio particolare io non sarei lontano dall'accostarmi al signor Cottin; ma non posso consultare in questo momento la Commissione.

MICHELINI G. B. Per sostenere l'opinione emessa dal signor Cottin, io osserverò che in nessuna legge elettorale è prescritto il *minimum* degli elettori; nè ciò potrebbe essere, perchè allora se una maggioranza s'incaponisse di non volersi recare al collegio elettorale, sarebbe in suo arbitrio d'impedire agli altri l'esercizio del loro diritto elettorale.

VALERIO, relatore. Questo è inutile dirlo; io non ho detto il contrario.

SINEO. Fra i molti motivi che indurrebbero ad annullare le operazioni del collegio elettorale di Torriglia vi fu un punto speciale sul quale credo che si sono fondati specialmente i voti dei membri che composero la maggioranza dell'ufficio. Ritenga la Camera che nel primo giorno gli elettori presenti erano 17, come osservava opportunamente il nostro collega deputato Cottin; ma nel secondo giorno non erano che 10: veramente quantunque il numero di dieci sia enormemente sproporzionato a quello degli elettori iscritti, questa sproporzione non sarebbe sufficiente per dar luogo a impugnare l'elezione. Ma essa può somministrarci un motivo per essere più rigorosi nell'esaminare se si sono esattamente osservate le forme necessarie. Fra le forme necessarie alla validità di un'adunanza di elettori, ha creduto l'ufficio che si dovesse annoverare quella di una preventiva regolare convocazione; di una convocazione fatta in modo che la cognizione di essa potesse agevolmente giungere alle orecchie delle persone che si dovevano convocare. Nel primo giorno il collegio di Torriglia era stato convocato per decreto del Re. Non essendosi in quel giorno compiute le operazioni, toccava al presidente di convocare il collegio per un'altra tornata. Questa convocazione si fece bensì, ma non fu pubblicata; solo fu annunciata dal presidente nel fine della prima tornata, e quando probabilmente non era più presente nessuno degli elettori fuori dei membri dell'ufficio. Non è paruto che si potesse tener per valida un'elezione non preceduta da regolare convocazione con la quale si fossero avvertiti tutti gli elettori.

Questo difetto forse in altri casi sarebbe stato inavvertito: ma non poteva esserlo nel caso attuale, quando si vedeva che soli 10 erano gli intervenuti. La Camera in tutte le cose concernenti l'elezione dei deputati si è sempre lasciata condurre da quelle considerazioni che erano dettate dalla specialità dei casi. Qui la mancanza di convocazione diventa più grave se si riflette al risultato che si ebbe. Fra i dieci elettori che soli intervennero all'indomani, vi fu divisione perfetta, dimodochè i due candidati riportavano 5 voti per caduno. Non risultò per anco all'ufficio quale fosse il candidato che realmente restasse favorito da questa votazione; motivo per cui non si proclamò il deputato: e s'ignora adesso ancora il nome del concorrente che si supporrebbe nominato. Di più, nel secondo giorno si ammise fra gli scrutatori un elettore che non aveva siffatta qualità.

Egli è per il complesso di tutte queste circostanze che l'ufficio ha opinato per la nullità della elezione.

COTTIN. L'onorevole deputato Sineo ha rammentato le circostanze le quali potevano far sembrare nulla l'elezione di cui si tratta. Io farò osservare quelle che io credo favorevoli a mantenere l'elezione. Io so che 17 elettori che furono presenti nel primo squittinio portarono il voto su due soli candidati, i quali furono appunto quelli che furono nuovamente eletti nel secondo scrutinio; ciò prova che questi due, i quali nel secondo ebbero soltanto cinque voti caduno, non avevano pure un numero maggiore, e quindi hanno per essi un consenso degli elettori, maggiore appunto di quello che appaia nell'ultimo squittinio. Quando poi vi ha questa convergenza di diverse minute circostanze, dalle quali si verrebbe riconoscendo che ciascheduno di essi in particolare è insufficiente per condurre alla nullità, ed accumulandole insieme può condurre a questa nullità, io credo che questo ragionamento non possa valere in un oggetto di tanta importanza quale è quello delle elezioni, nelle quali non vi può essere nullità se non quando vi è una mancanza di qualche formalità essenziale. Qui questa mancanza di formalità essenziale non esiste; ed allora vuolsi piuttosto mantenerla che pronunciarne la nullità. Oltre di che la mia proposta, tendendo a richiedere informazioni sopra l'esecuzione di una parte essenzialissima, che la riconosco anch'io, della legge, cioè la pubblicazione del decreto di convocazione, darà certo maggior lume alla Camera per conoscere se vi sia stato torto in questa circostanza o no: a me pare che possa essere il caso di accoglierla.

SINEO. L'importanza che trae seco l'elezione del deputato, è appunto il pensiero che indusse l'ufficio ad opinare in senso contrario a quello del deputato Cottin. L'importanza che ha il gravissimo ufficio di deputato fa sì che non così leggermente debba ammettersi, che con cinque soli voti possa un cittadino acquistare il diritto di rappresentare la nazione. Egli è vero, lo ripeto, che questo non basterebbe per infirmare l'elezione, se le cose si fossero fatte con perfetta regolarità; ma poichè qui non havvi questa perfetta regolarità, poichè havvi anzi mancanza di formalità così sostanziale come è quella di una regolare convocazione, di una convocazione che giungesse all'orecchio de' convocati, pare che, vista l'importanza della carica, non si debba approvare l'elezione.

CAVALLINI. Io non ripeterò le osservazioni già addotte dall'onorevole relatore e dal deputato Sineo, e solo desidererei che la Camera fermasse la sua attenzione su d'una circostanza accennata nella relazione, cioè che l'ufficio definitivo, in mancanza di uno de' quattro scrutatori, assunse nel secondo giorno colui che aveva nel giorno antecedente avuto maggiori suffragi. Questa irregolarità sembra patente, poichè l'art. 72 della legge elettorale stabilisce che bastano tre membri dell'ufficio.

VALERIO, relatore. All'osservazione del signor Cottin vorrei ancora rispondere una parola, ed è che la sua prima argomentazione non giova allo scopo che egli vorrebbe ottenere. Nella prima votazione quegli che ebbe maggior numero di voti, cioè 10, non n'ebbe che 5 nella seconda, e venne così ad essere eletto colui che nella prima votazione ne aveva avuto un numero minore; di modo che quanto egli diceva, cioè che l'essersi assentati gli elettori era quanto il dichiarare tacitamente che essi continuavano a dare il loro voto a quegli cui già l'avevano dato il giorno prima, verrebbe anzi a convalidare le conclusioni della Commissione piuttosto che quelle che vorrebbe dedurne il signor Cottin. Si osservi di più che vi si era aggiunto un quarto scrutatore, quando i tre riconosciuti validi dalla legge erano presenti. In altre circostanze potevano questi fatti non avere un grande risultato; ma quando l'elezione dipende da un voto, quando gli elettori

mandano un deputato alla Camera, il chiamare uno scrutatore può essere benissimo un'opera di parte per dare la maggioranza a chi non l'avrebbe avuta senza questa circostanza.

IL PRESIDENTE. Sono due le proposizioni:

La prima: le conclusioni dell'ufficio perchè l'operato del collegio sia dichiarato nullo.

La seconda è sospensiva, ed è quella del deputato Cottin, che cioè si faccia accertare per mezzo d'informazioni: 1° se abbia avuto luogo la pubblicazione del decreto di convocazione nei comuni del distretto elettorale di Torriglia; 2° l'età rispettiva dei due candidati.

Comincerò dal mettere ai voti la proposizione sospensiva...

VALERIO, relatore. Io credo che le conclusioni dell'ufficio debbano avere la preferenza.

MICHELETTI G. B. Pare anche a me che debbano essere prima poste ai voti le conclusioni della Commissione.

IL PRESIDENTE. Le proposizioni sospensive debbono aver la precedenza.

Pongo adunque ai voti la proposizione di sospensione.

(È adottata).

LANZA, relatore del IV ufficio. Collegio di Saint-Julien: iscritti 695; quindi divisi in due sezioni. Nella prima intervennero 164, nella seconda 30 elettori. Claudio Pio Amedeo Bastian ottenne nella prima 166, nella seconda 20; in tutto 186.

Non avendo ottenuto la maggioranza, si procedette alla seconda votazione: intervennero 120 nella prima, 15 nella seconda; Claudio Bastian ebbe voti 116, e per conseguenza venne eletto a deputato.

Ma vi fu un incidente nella seconda sezione, il quale però non parve tale all'ufficio che dovesse influire sulla validità della elezione; ciò nullameno per mezzo mio si fa scrupolo di riferirvelo. Nel secondo giorno quando si procedette alla votazione per ballottaggio vi mancarono tutti gli scrutatori; e siccome nessun altro elettore aveva raccolti voti, il presidente della seconda sezione dichiarò che si doveva di nuovo procedere alla nomina di altri scrutatori per non esservi nella legge elettorale nulla in contrario. Del resto le operazioni essendo regolari, l'ufficio propone l'approvazione di questa elezione.

(È approvata).

(Gazz. P.)

(Entrano i ministri).

(Conc.)

**INTERPELLANZE DEL DEPUTATO SIOTTO-PINTOR
AL MINISTRO DELLE FINANZE SULLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DEL DEBITO PUBBLICO COSTITUITO IN SARDEGNA.**

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola. La mia parola è diretta al ministro delle finanze.

Senza fare molti preamboli, spartanamente, brevemente pregherollo di dirmi fino a quando intenda di far sospendere in Sardegna il pagamento degli interessi del debito pubblico. Questa misura mi sembra affatto immorale, impolitica, anti-economica, anticostituzionale. Immorale, perchè si nega a ciascuno il suo diritto; impolitica, perchè essendo estesa soltanto alla Sardegna, può esser motivo di dissidii, di malumori fra le varie provincie dello Stato; contraria ai principii fondamentali dell'economia civile, perchè a molti parrà strano che mentre lo Stato intende a creare nuovi debiti, non riconosca gli antichi. Mi pare ancora incostituzionale, perchè quando lo Statuto guarentisce il debito dello Stato, assicura ancora ai possessori delle cedole il pagamento delle usure. L'ultimo debito pubblico in Sardegna, conosciuto sotto il ti-

tolo di debito dello Stato è a carico degli antichi possessori di feudi e di una gran parte dei cittadini. Ora pensate, o signori, di qual danno sia il sospeso pagamento degl'interessi del debito pubblico in Sardegna, dove la moneta è tanto scarsa che si può dire quasi spenta; tanto è che quelli che fabbricavano, hanno già sospeso le loro fabbriche che davano alimento e lavoro agli operai. Io stesso poi prima di partire vidi vari signori a protestare che se si indugiava troppo questo pagamento, sarebbero costretti anche a dismettere la numerosa loro servitù.

Io confido nella sapienza civile, nella nota probità e nella lealtà de' sentimenti del signor ministro delle finanze, e spero che quanto prima vorrà dare qualche provvedimento per far cessare questo tremendo stato di cose.

REVEL, ministro di finanze. Rispondo all'interpellanza che mi ha fatto l'onorevole deputato della Sardegna, Siotto-Pintor, relativamente al punto di sapere fino a quando si sospenderà il pagamento degli interessi del debito costituito nel già regno sardo (dico già regno sardo, perchè una volta formava amministrazione a parte).

Non mi risulta in modo ufficiale che questi pagamenti sieno sospesi. Gli ultimi stati che io ho avuto dei fondi esistenti nelle casse della Sardegna, mi davano fiducia che il pagamento del semestre degl'interessi che scadeva, se non erro, col primo di ottobre, avrebbe potuto essere soddisfatto.

L'onorevole deputato Siotto-Pintor non debbe ignorare che dal primo dicembre in poi sono stati mandati denari in Sardegna pel valente di un milione e settecentomila franchi, oltre il sussidio detto militare, solito concedersi alla Sardegna pel pagamento delle truppe stanziato nell'Isola.

Ora la maggior parte delle truppe che si trovavano colà, essendo state chiamate sul continente per combattere la guerra italiana, io aveva fiducia che i risparmi che si sarebbero fatti, sarebbersi impiegati appunto in vantaggio della Sardegna.

Ciò non pertanto stando alle varie comunicazioni che mi sono state fatte dai deputati della Sardegna, e anche di Sassari, e vedendo che il pagamento degl'interessi del debito della Sardegna è in ritardo, ho pensato di provvedere coi mezzi possibili affinchè questo debito sia soddisfatto per il semestre trascorso.

Intanto però debbo dire che la penuria di numerario, sarà forse in una proporzione maggiore nella Sardegna, ma è però generale in tutto lo Stato.

Che i fabbricanti ed i produttori della Sardegna trovino ora minore convenienza di fabbricare certi oggetti, non mi stupisce, perchè dopo la unione doganale della Sardegna al continente egli è naturale che molti articoli che si fabbricano pel continente e che possono ora liberamente importarsi nell'Isola facciano una concorrenza nociva alla industria indigena.

Tornando alla mossa interpellanza, ripeto che il pagamento degl'interessi del debito della Sardegna sarà senza ritardo effettuato, avendo io già dato le disposizioni necessarie. Vede dunque il signor Siotto-Pintor che il Ministero non ha trascurato di venir in soccorso della Sardegna con quei mezzi che poteva. Ma lo prego ad un tempo di considerare che per ora i nostri sforzi e i nostri sacrifici debbono mirare specialmente alla guerra e tendere a metterci in grado di sostenere con onore e con forza l'indipendenza e nazionalità italiana.

SIOTTO-PINTOR. Avendo il signor ministro promesso di provvedere sull'oggetto di cui ho avuto l'onore d'interpellarlo, io non insisterò più a lungo. Del rimanente, venendo all'atto pratico, tutti questi gran soccorsi mandati alla Sardegna io già non li conosco; so che i bisogni della guerra crebbero più

che tutti gli altri; ma il primo bene negli Stati liberi è quello di mantenere la buona fede a costo di qualunque cosa. (*Segni di approvazione*) Ma ammettendo anche questo principio che il signor ministro delle finanze ha voluto produrre in mezzo, io dirò che la Sardegna essendo parte integrante dello Stato, essendo in tutto ragguagliata alle altre provincie, non debbe essere trattata differentemente. La cassa dello Stato è una; dunque se necessità vuole che qualche detrimento dai cittadini si soffra, questo dee pesare in proporzione uguale su tutti; se il pagamento degl'interessi del debito pubblico non si può ora effettuare, debb'essere sospeso non nella sola Sardegna, ma in tutte indistintamente le provincie dello Stato.

IL PRESIDENTE. Il deputato Penco ha facoltà di parlare. (*Gazz. P.*)

DICHIARAZIONI DEL DEPUTATO PENCO IN ORDINE ALLA SUA PROPOSTA PER LA NOMINA DI UNA COMMISSIONE SUL COMMERCIO E SULLA NAVIGAZIONE.

PENCO. Il signor ministro d'agricoltura e commercio mi ha gentilmente comunicato il decreto reale in data 28 novembre passato, con cui viene istituita in Genova una Commissione coll'incarico di procedere alla revisione di tutte le istituzioni economiche, legislative ed amministrative che reggono il commercio, l'industria, la navigazione, e propone le riforme e modificazioni che crederà convenienti, in un colla codificazione delle diverse materie. Composta questa Commissione di sessantaquattro membri liberamente proposti dai tre principali magistrati di quella città fra i più distinti nomi del foro, del commercio, dell'industria e della marineria, ella è liberamente munita di tutte le facoltà che possono facilitare le sue ricerche ed i suoi studi, compresa quella di chiedere la cooperazione di qualunque amministrazione, impiegato o funzionario pubblico che possa riuscire utile allo scopo suo, facendosi, ove le piaccia, dare copia e comunicazione dei registri e documenti. Convinto che l'idea che ha guidato questa istituzione è bella e grande, e basata da principii, nè può mancare d'utili risultati, non posso a meno di far plauso al signor ministro che l'ha creata e ne ha esteso il beneficio a tutte le industrie e a tutte le parti dello Stato.

Che se la mia proposta erasi ristretta ad un solo oggetto ed alle sole provincie marittime, si fu perchè aveva creduto che l'abbracciare l'insieme delle industrie di tutto lo Stato fosse opera superiore alle forze di una Commissione di pochi membri presa nel seno della Camera.

Che se nel succennato decreto non ho trovato esplicitamente espressa alcuna facoltà che io aveva introdotta nella mia proposta, come sarebbe di dare tutta la pubblicità ai suoi atti e conferirle l'autorità di chiamare a sè qualunque persona privata si credesse poter dare utili schiarimenti, penso che nulla essendosi scritto in contrario, ci debbano essere implicitamente incluse, e quindi che ciò non gli sarà impedito ogniquivolta la Commissione potrà crederlo utile e conveniente.

Lusingato pertanto che il signor ministro vorrà confermarmi in questa mia persuasione, e darmi certezza che la Commissione non solo non sarà mai rievocata, ma che le sue facoltà non saranno menomate, nè impedito nel libero esercizio, io mi dichiaro pronto a ritirare la mia proposta, salvo a riproporla qualora i lavori della Commissione non avessero per qualunque causa corrisposto all'aspettazione. (*Gazz. P.*)

ANNUNZIO DELLE DIMISSIONI DEL MINISTERO.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola per una comunicazione alla Camera.

IL PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

IL MINISTRO DELL'INTERNO sale alla tribuna e legge. (*Movimento d'attenzione*) Nelle gravi circostanze della nostra patria, tanto più gravi quanto più si appressano allo scioglimento, si fa ogni giorno più sentire la necessità di un Governo forte dell'appoggio di una sicura maggioranza nel Parlamento.

Il Ministero, il quale camminò in tutta la sua amministrazione col più sincero accordo fra tutti i suoi membri, è solidale di tutti i suoi atti: la censura che tocchi l'uno è necessariamente comune a tutti. Alcune votazioni della Camera nei trascorsi recentissimi giorni fecero conoscere come quella maggioranza per cui sola il Governo può procedere spedito nella sua via, non sia abbastanza decisa per dare a questo Ministero la sicurezza d'azione che gli si richiede.

Noi abbiamo bisogno di unirci, e se alcuni sospetti, anche ingiustamente concepiti, come li sentiamo nella nostra coscienza, possono essere d'ostacolo a codesta unione di volontà e di forze, è nostro debito di adoperarci a togliere il malaugurato dissidio.

In questo pensiero il Ministero unanime prese la risoluzione di rassegnare nelle mani del Re il potere che gli era stato affidato.

Ritirandoci, noi facciamo appello al patriottismo di tutti coloro che siedono in questa Camera, onde, dimenticate le dissidenze di opinioni, in una sola idea ci uniamo per dare azione viva, sicura ed energica a quel Governo che verrà chiamato dal Re a reggere lo Stato, onde ei possa riuscire alla meta suprema che sta nei desiderii di tutti, liberando l'Italia dallo straniero, e costituendo un regno potente a perpetua guarentigia della libertà e dell'indipendenza acquistate. (*Sensazione profonda; segni manifesti di sorpresa*)

(*Gazz. P., Conc. e Risorg.*)

Voci dalla sinistra. Oh! bene! bene! (*Conc.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL PRESIDENTE. Ora ripigliamo la discussione della legge di pubblica sicurezza. La Camera saprà che si era già votata fino all'art. 4° inclusivamente. A questo venivano proposte parecchie aggiunte.

La prima del deputato Depretis è la presente:

« Salvo il caso di flagrante reato, in nessun altro caso le autorità di polizia non potranno mai né ordinare, né eseguire arresti personali di cittadini, se non per decreto delle autorità giudiziarie. Senza un tale decreto le autorità di polizia non potranno in alcun caso procedere a visite domiciliari contro i cittadini medesimi. »

(Essa è già stata appoggiata).

La seconda è del deputato Ravina:

« Le disposizioni contenute nella presente legge non derogano punto alle leggi ed ai regolamenti di guerra. »

La terza del deputato Berghini:

« Colla presente rimangono abrogate tutte le leggi, circolari, ordinanze e disposizioni qualunque di polizia fin qui promulgate, concernenti i forestieri che si recano nello Stato ed i cittadini che si trasferiscono da un comune all'altro. »

La quarta è del deputato Cassinis:

« Sono abolite tutte le leggi ed i regolamenti di polizia anteriori nella parte cui è provveduto colle presenti leggi. »

La quinta è del deputato Radice:

« Le disposizioni contenute nella presente legge cesseranno d'aver forza sei mesi dopo la di lei pubblicazione. »

La sesta del deputato Ruffini Giovanni:

« Trenta giorni dopo la convocazione del Parlamento per la sessione immediatamente consecutiva a quella ora in corso cesseranno d'essere in vigore le disposizioni della presente legge, salva facoltà al potere esecutivo di chiederne la proroga per legge entro quel termine. »

Le ultime cinque sono ancora da appoggiarsi; però incomincio dal porre in discussione quella del signor Depretis.

DEPRETIS. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Ho chiesto la parola unicamente per dire che siccome alcuni colleghi mi hanno fatto osservare che nella dicitura dell'aggiunta che ho fatta vi sarebbero alcune espressioni che non sarebbero acconcie, e siccome non si tratta che di differenza di parole, pregherei il signor presidente di rileggere la mia prima aggiunta, ed io leggerò la mia proposizione corretta.

IL PRESIDENTE legge l'aggiunta Depretis. (*Vedi sopra*)

DEPRETIS. La nuova redazione sarebbe la seguente:

« Salvo il caso di flagrante reato, l'autorità di pubblica sicurezza non potrà mai né ordinare, né eseguire arresti personali dei cittadini se non in seguito a decreto dell'autorità giudiziaria. Senza un tale decreto, in nessun caso l'autorità di pubblica sicurezza potrà procedere a visite domiciliari contro i cittadini medesimi. »

Non c'è nessuna differenza essenziale nel concetto.

IL PRESIDENTE. Su questa aggiunta ha domandata la parola il deputato Sclopis.

SCLOPIS. Signori, noi abbiamo discussa una legge di sicurezza pubblica, ridotta principalmente ai limiti di regolarità di atti preventivi. Io mi associo ben volentieri alla maggioranza che ammise già i vari capi di questa legge. Siamo la Camera indulgente se entro ancora in qualche particolare per giustificare questo mio voto.

Io credo che la legge di sicurezza pubblica che abbiamo discusso è buona e necessaria. Buona, sia perchè è ristretta nel vero cerchio della legalità, sia perchè è una legge non solamente di circostanza, e ad un tempo perchè conformata a quanto si può esigere da un popolo libero per cautela della pubblica sicurezza. Si era toccato in questa discussione dell'estrema libertà inglese che escludesse ogni maniera di atto di sorveglianza sui forestieri. Mi permetto di rettificare alcune espressioni che corsero in questa controversia: « In Inghilterra non è punto illimitata la facoltà dell'entrata dei forestieri: cito l'atto quarantesimodecimo, art. 32, del regno di Giorgio III, il quale poneva molte restrizioni sull'ammissione dei forestieri, accompagnate da pene così severe per i trasgressori, che giungono persino al carcere ed alla deportazione a vita. Di più, anche attualmente, nell'approdare, si dimandano ai forestieri schiarimenti sulle loro circostanze, sulle loro persone, si visitano i passaporti e si dà loro un riscontro. Tengo in mia mano un riscontro rilasciato al ponte di Dower nel febbraio di quest'anno, il quale è appoggiato a ciò che essi chiamano *Act of registration*.

In questa parte io mi sono unicamente diffuso, perchè citando autorità estere si escludesse l'idea che dalla Camera si tollerasse qualche cosa che un popolo liberissimo non potesse comportare. Ho detto l'arresto legale in sé: io dico neces-

saria questa legge in questo tempo soprattutto in cui, come avevo già l'onore di accennare nella mia prima proposta sulla presente materia, abbondano i reati comuni contro le proprietà, contro le persone. Io ritengo, signori, che quanto più un popolo è libero, quanto più un Governo è liberale, tanto più debbe esser severo mantenitore della pubblica sicurezza; le guarentigie politiche vanno d'accordo perfettamente colle guarentigie civili primitive. La società deve difendere l'individuo nella persona, negli averi e nelle sue franchigie. Passo adesso alla seconda parte, la più importante di quello che mi sono proposto di dire. Riguardo alla proposizione del signor deputato Depretis io ne ammetto pienamente il concetto, ma credo che per la natura sua non possa andare congiunta colla legge di sicurezza che discutiamo.

L'idea della proposta del signor Depretis è un'idea generale conforme al nostro Statuto: non la dirò superflua, perchè non credo mai nulla di superfluo intorno a ciò che consacra i principii della libertà individuale, della santità del domicilio. Ma credo appunto, per esser questa materia tanto grave, non doversi accoppiare ad una legge la quale sta ristretta, come diceva, nel cerchio di disposizioni e di prescrizioni di sorveglianza preventiva di polizia.

Inoltre pregherei la Camera di avvertire che nei termini in cui sta proposto l'emendamento Depretis si correrebbe forse rischio di avventurare un giudizio sovra certi provvedimenti i quali danno luogo a perquisizioni o visite domiciliari secondo le nostre leggi; in materia su cui non credo che si possa prescindere dal mantenere qualche parte del diritto esistente. Mi permetta ancora la Camera che io entri in qualche particolare, perchè è necessario che se adottiamo i termini dell'emendamento proposto, sappiamo prima sino a che punto noi c'impegniamo. Sono due particolarmente i casi nei quali dalle nostre leggi le visite domiciliari si permettono senza formalità di autorità giudiziaria, prescindendo da quanto è stabilito dal nostro Codice di procedura criminale. Nelle regie patenti sull'ordine giudiziario gabellario del 17 febbraio, e del 1° dicembre 1833 sull'amministrazione dei boschi trovo queste disposizioni. Prego la Camera a volermi usare la solita indulgenza, perchè da un canto noi dobbiamo sicuramente assicurare queste libertà condizionali; dall'altro conviene che noi pensiamo a provvedere i mezzi atti alla repressione di certi reati i quali certamente debbono chiamare l'attenzione di questa Camera. (*Legge gli articoli 20 delle Patenti del 1817, e 176 di quelle del 1833*) Ivi si parla solamente di forma particolare di perquisizione, in linea eccezionale. C'è inoltre un'altra legge la quale permette perquisizioni; ma di questa non ne parlo più, perchè la credo assolutamente contraria ai principii della nostra legislazione ed in pieno abrogata: voglio dire i privilegi delle due cause.

Le disposizioni speciali da me accennate non dirò volerle nei termini precisi in cui sono spiegate nelle due leggi che ho avuto l'onore di leggere, ma in qualche modo analogo, più largo bensì nell'atto di conferire al Governo autorità di vegliare alla repressione di quei delitti, i quali, con quella nomenclatura bizzarra che usava Geremia Bentham, chiamerei *delitti cronici, ex habitu*, come sono il contrabbando e le contravvenzioni forestali, che non conviene lasciarli impuniti. Penso dunque che la Camera dovrebbe disgiungere dalla legge discussa queste proposte del signor Depretis: desse saranno oggetto di una legge particolare, nella quale si prenderanno anche a calcolo le specialità che ho indicate, ma in cui primeggerebbero sempre i grandi principii delle franchigie costituzionali e della santità del domicilio. Io ritengo pertanto che facendo questa legge a parte, si farà una buona

ed opportunissima legge, e non si congiungeranno due ordini d'idee che sembrano dover andar disgiunti, cioè la legge generale, principale di guarentigie, e la legge di sorveglianza qual è quella di sicurezza pubblica. Io propongo, per riassumere il mio discorso, la disgiunzione dell'amendamento Depretis. Per la legge di sicurezza pubblica è opportuno che si voti subitamente, poichè è già stata discussa nei singoli articoli, e dichiarata d'urgenza.

Io vorrei poi che si concepisse una legge che avesse per base l'emendamento Depretis al quale io mi unisco, ma con quell'aggiunta di specificazioni che emergono dalle leggi che ho indicate.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Prendo la parola unicamente per appoggiare l'idea emessa dal deputato Sclopis. Accennai già altra volta come questa disposizione appartenga piuttosto ad un altro ordine di cose che non a quello contemplato dalla presente legge. Questa è una legge preventiva, mentre invece quella disposizione riflette piuttosto il metodo di processura nei giudizi criminali. Quindi parmi che non la si possa ora prendere in considerazione quale aggiunta alla legge che stiamo discutendo, ma debba piuttosto fare oggetto di apposita proposta di legge, affinchè non ci avvenga di turbar forse l'ordine generale della legislazione, intercalandovi inopportuna una legge speciale.

JACQUEMOUD A. Messieurs, je vais soumettre à la Chambre quelques observations dans le but d'appuyer l'amendement additionnel de notre honorable ami Depretis.

Aussi bien que qui que ce soit, je comprends que l'article dont nous demandons l'insertion dans la loi spéciale de sûreté publique actuellement en discussion, serait mieux placé dans un code policier complet. Cela est une simple question de méthode et d'ordre logique. Mais ici, ce me paraît, le débat est dominé par une pensée bien supérieure à de pures considérations de convenance et de justesse dans la forme réglementaire. Une satisfaction pressante est due au besoin de tranquillité qui travaille tous les citoyens. Je ne veux pas revenir sur les causes qui ont rendu ce besoin si vif, si actuel et si impérieux. Ces causes vous les connaissez tous. Après l'événement ministériel qui vient de se produire dans cette Chambre, il n'y a qu'une minute, il m'est désormais interdit de reprendre une lutte qui n'aurait plus d'objet. La présente question déjà n'était pas précisément capitale en elle-même; l'acheminement de la discussion pouvait peut-être lui donner un caractère comme question de cabinet. Mais, en ce moment, après la solennelle déclaration de retraite qu'a faite le Ministère par la bouche de M. le ministre de l'intérieur, déclaration pleine d'honneur et de dignité, dont je suis très-flatté d'être le premier à faire mes compliments aux hommes du pouvoir; car, dans nos combats parlementaires, j'ai sans cesse distingué les opinions politiques professées par l'homme officiel des sentiments de l'homme privé, toujours honorable à mes yeux; après cette déclaration, dis-je, la question agitée change soudainement de face. Je reprends donc la discussion pure et simple, et je dis en dehors de toute autre préoccupation, qu'il importe ici que la personne de chaque citoyen soit libre, et que le domicile où il s'abrite soit inviolable. Il faut que sous ce double rapport notre Constitution soit dès ce moment une vérité: c'est bien assez qu'on en fasse une fiction sur d'autres points!...

Différer davantage de mettre un terme définitif aux arrestations et aux visites domiciliaires arbitraires, ce serait déclarer tacitement qu'on répugne à garantir, dans un pays libre, la liberté individuelle et l'inviolabilité domiciliaire. L'occasion favorable perdue aujourd'hui, ne se représenterait

pas de sitôt. Une loi générale, composée d'éléments homogènes et bien coordonnés, ne pourrait pas être d'abord soumise au Parlement. Il conviendrait d'en bien mûrir les dispositions diverses.

Il y aurait là autre chose à faire que de grouper au hasard quelques articles réglementaires. Ce serait tout un long travail à entreprendre.

La question est grave et complexe, ainsi que l'a fait remarquer M. Sclopis. M. le ministre de l'intérieur vient de dire que l'article Depretis proposé appartient à un autre ordre d'idées, et qui nécessiterait la confection d'une loi à part. Cette thèse, qui est précisément la mienne, je la rétorquerai tout-à-l'heure contre les deux honorables préopinants.

D'un autre côté il faudrait revoir nos lois douanières et forestières qui admettent encore le droit absurde de perquisition préventive; je dis droit absurde, car tandis que notre vieille législation n'admet, ce qui est juste, du reste, que la visite légale proprement dite dans une maison, où il y aurait certitude morale qu'existe un corps de délit dans le cas d'un assassinat, cette même législation consacre le droit de visite arbitraire, selon le bon plaisir d'un simple agent, dans la maison d'un homme qui serait simplement soupçonné d'avoir soustrait une branche d'arbre ou de posséder un paquet de cigarres de contrebande; loi sans justice et sans proportion, qui montre assez par son caractère d'exception, que le despotisme s'occupait de la question fiscale bien plus chaleureusement que de la question humanitaire. Je ne parle pas même de la révision que demandent, sous le rapport qui nous occupe, notre Code pénal et notre Code de procédure criminelle.

Enfin, cette loi policière isolée qu'on nous invite à présenter et qui serait loin de répondre à la nécessité, cette loi, dis-je, après avoir été longuement élaborée, devrait suivre la filière préalable des formalités parlementaires et subir ensuite les lenteurs d'une discussion compliquée, d'où elle ne pourrait peut-être pas se dégager en fin de compte. Une telle conception, croyez-moi, messieurs, doit être remise à des temps plus lucides et plus reposés. Tout ce que nous ferions à présent sur cette matière porterait l'empreinte des préoccupations du moment.

N'avons-nous pas à aborder l'étude du budget que nous attendons avec impatience d'un moment à l'autre, qui doit absorber toutes nos heures, et qui pourtant n'arrive pas?

Nous aurons fait preuve aux yeux du pays, je crois, de nobles sentiments politiques et d'un vrai zèle citoyen, si nous savons par la simple et franche adoption de l'article proposé tranquilliser les esprits si émus depuis quelques jours. Marchander au peuple une à une les libertés dont notre Charte octroyée a été déjà si parcimonieuse à son égard, ce serait justifier toutes ses craintes et ses soupçons. Ne lui laissons pas croire qu'il y a une embûche dans chaque article et une traîtreuse amorce dans chaque mot du Statut constitutionnel. Abrogeons d'un coup ces odieuses mesures de prévention, en faisant table rase de toute cette macédoine des anciennes lois policières, édits, patentes, circulaires, règlements, etc.; détestable pot-pourri, où, sous le vieux régime, un ministre, un gouverneur, un commandant et un syndic mettaient à l'envi chacun du leur; car chacun de ces messieurs s'était érigé en législateur, et entendait que sa loi fût respectée et adorée à l'égal de sa personne, qui, en dernière analyse, était la loi vivante et ambulante.

Que ceux donc qui, par une regrettable erreur, seraient allés puiser naguères dans ce vieil arsenal deux ou trois flèches rouillées pour blesser à l'aile la liberté populaire qui com-

mençait à prendre son essor chez nous, que ceux-là s'en repentent et n'y reviennent plus.

Quand le Statut a dit qu'il ne pouvait être dérogé que dans les cas prévus par *les lois* au double principe fondamental de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile, il a eu en vue, non pas les anciennes *lois*, mais les *lois organiques* qui seraient ensuite établies en vertu de la *Constitution*, et qui se trouveraient en harmonie avec elle par leur caractère large et libéral. Toute autre interprétation serait une subtilité d'argumentation parlementaire, rétrograde et indigne de nous.

On aurait tort, à mon avis, de s'appesantir trop sur la dispartate qui existe entre l'article final proposé et les autres dispositions de la loi. Quoi qu'on en dise, un lien logique, bien indirect, rattache l'amendement au reste.

La loi en elle-même est d'ailleurs composée de parties hétérogènes assez mal digérées. D'un côté elle statue pour les étrangers, et de l'autre pour les citoyens; la partie qui regarde les étrangers a un caractère de généralité et de permanence, tandis que la partie qui concerne les citoyens a un cachet spécial et transitoire. Quand on se pique d'un esprit de rapport et d'ensemble, il faut être logique en tout. Voyez les lois anglaises, soit fondamentales, soit organiques: vous y trouverez peu d'ordre et peu de suite. Vainement y chercheriez-vous une théorie législative qui engendre des séries naturelles; vous n'aurez là qu'un assemblage et pas d'ensemble. *L'Habeas corpus* lui-même n'occupe pas la place qui lui conviendrait. Bien plus; les lois fondamentales sont dans ce pays plutôt traditionnelles que écrites; pourtant les droits des citoyens sont scrupuleusement maintenus. L'Angleterre est un des pays où l'on vit le plus constitutionnellement, et les Anglais, à mon sens, font sagement de s'assurer des principes de liberté, et d'en jouir sans trop s'inquiéter si leurs lois libérales sont plus ou moins méthodiquement rédigées.

A nous maintenant, qui pendant tant d'années avons végété dans un Capharnaüm de lois absurdes et entre-croisées comme les brutales fantaisies du despotisme, nous sied-il de venir aujourd'hui ajourner la mise en œuvre du plus grand principe de liberté sous le puéril prétexte que l'énoncé de ce principe n'est pas disposé dans un ordre bien méthodique? Le meilleur ordre analytique, la plus précieuse méthode, croyez-le, c'est la liberté.

Toute notre loi d'aujourd'hui est provisoire, accidentelle, comme les circonstances exceptionnelles qui lui ont donné naissance. Ces dispositions policières seront plus tard mises à la refonte. En attendant, ce dont nous avons hâte, ce qui nous importe le plus, c'est de régulariser notre existence politique, même par une loi irrégulière. Que l'article protecteur de notre personne et de notre foyer domestique soit plus ou moins bien casé dans le bulletin des lois, c'est ce dont nous avons assez peu de souci pour le moment; l'essentiel est qu'il soit écrit quelque part et bien défini dans ses dispositions. Ce que nous voulons, c'est que, sans plus tarder, toutes les anciennes lois de police préventive soient abolies, et qu'il ne puisse être opéré par l'autorité policière ni arrestation personnelle, ni visite domiciliaire, si non en vertu d'un mandat judiciaire et selon toutes les formes légales.

Quand nous aurons une loi complète et bien faite en matière de police, alors nous serons les premiers à nous désister de l'article tutélaire auquel nous tenons tant aujourd'hui.

On ne cesse de nous répéter que nous avons une Constitution; force est bien de le croire, puisqu'on veut que nous le croyons: pourtant on ne s'en douterait guères en voyant que chaque jour nous bataillons, nous disputons pied à pied, pouce à pouce, ligne à ligne, le premier terrain fondamental

d'un peuple constitutionnel, et la libre possession de sa personne et de sa maison.

Pour moi, je le confesse hautement, si ce soir même chaque citoyen n'est pas sûr de traverser la ville en toute liberté pour rentrer chez lui, et s'il ne repose pas cette nuit sous un rideau de lit inviolable, je ne croirai plus à la Constitution.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Come ministro delle finanze debbo rappresentare non solo la cosa che già l'onorevole deputato Sclopis ha detto nell'interesse dell'amministrazione generale, ma mettere innanzi ancora una circostanza che potrebbe passare inavvertita.

Ognuno sa che nelle provincie del Piemonte esiste un diritto che si percepisce sulla vendita del vino al minuto, sulle carni, sulle pelli, e via dicendo. Questo diritto è appaltato. L'appaltatore sottentra nei diritti competenti al Governo. Ma in vigore del suo contratto esso ha diritto di visitare i locali dove si smerciano quelle materie; ha pure diritto di ricorrere all'occorrenza all'autorità giudiziaria o municipale per assisterlo in questa visita. Se dunque ad un tratto gli si toglie questo diritto, io non so sino a qual punto sarà il danno che ne proverà, ma sono certo che saranno enormi le pretese che egli metterà avanti ai magistrati, i quali sarebbero sicuramente propensi in di lui favore per concedergli larga indennità, perchè per fatto del Governo e non per fatto proprio gliene ridonderebbe il danno.

Io non credo che questa proposta abbia ad essere affatto respinta, ma voglio far osservare che, all'uopo sia presa in considerazione, vuol esserlo con molta ponderazione, dacchè essa è complicata assai, ed importa seco l'esistenza di attuali provvidenze che sono necessarie, che credo tutelari e delle finanze ed insieme dei cittadini.

Quando adunque la Camera creda opportuno prendere una misura tale, io stimo lo debba fare dopo lungo e maturo esame e con ispeciale discussione.

FRASCHINI. La legge proposta dall'onorevole deputato Depretis in forma di emendamento a quella che si discute, ha due parti: l'una riflette l'arresto che si possa eseguire di un cittadino dagli agenti di pubblica sicurezza; l'altra le visite domiciliari a cui questi stessi agenti potessero o dovessero procedere.

Quanto alla prima parte, la proposta dell'onorevole deputato è affatto conforme al disposto del Codice di procedura criminale, il quale ne dà autorità a veri agenti della polizia solo in caso di flagrante delitto, e su di ciò lo stesso Codice dà la definizione di quanto intende per flagrante delitto, considerando che preso in flagrante delitto è quegli che è *perseguitato* dal clamore pubblico. Adesso questa disposizione del Codice di procedura criminale debbe dirsi che è almeno superflua, e superfluo si rende anche l'emendamento del deputato Depretis.

Quanto all'altra parte della proposizione riflettente la visita domiciliaria, io non posso a meno che di associarmi alla proposta medesima, ristrettivamente però alla spiegazione del ministro dell'interno e dell'onorevole deputato Sclopis; solo aggiungerei che quando si adottasse l'emendamento proposto, non solamente si giungerebbe a distruggere quelle istituzioni particolari della nazione, delle quali si fece cenno tanto dal deputato Sclopis quanto dal signor ministro delle finanze, ma si abolirebbero nello stesso tempo due articoli del Codice di procedura criminale.

Nell'art. 46 di esso, riflettente le guardie campestri, è vietato a queste di poter procedere a perquisizioni nelle case, officine, ecc., ecc.; ma nello stesso tempo havvi un'eccezione

la quale accorda loro in determinati casi il diritto di divenire a visite domiciliari sempre quando siavi il flagrante delitto o clamor pubblico. In questo caso però vuole che le guardie campestri non possano procedere senza essere accompagnate da alcuno degli ufficiali di polizia.

Io trovo ben fatto che gli ufficiali della pubblica sicurezza porgano aiuto nelle perquisizioni a farsi.

Ma però noto che tale articolo sarebbe affatto in contraddizione colla legge, poichè essa proibirebbe che gli ufficiali e sott'ufficiali dei carabinieri reali, i commissari di polizia, i sindaci ed i vice-sindaci, possano procedere a perquisizioni domiciliari salvo nel caso in cui vi sia pericolo nell'indugio.

Io ci vedo chiaramente una contraddizione; ma comunque sia, qui si tratta di derogare a due articoli del Codice di procedura criminale, i quali forse hanno analogia con molte altre disposizioni, le quali coll'emendamento proposto potrebbero essere intaccate. Onde io, senza ripetere le osservazioni di chi mi ha preceduto, e secondo la di cui opinione io parlo, mi associo col medesimo: vedo la necessità che vi si provveda, ma con una legge apposita e non più con un emendamento. Una legge per via di emendamento io la credo cosa molto pericolosa, perchè così si priverebbero gli uffici e la Commissione di discuterla, e si priverebbe la Camera medesima dei lumi che tanto gli uffici quanto la Commissione le possono somministrare. Laonde io opino che assolutamente debba prendersi in seria considerazione questo emendamento perchè all'uopo se ne formi una legge speciale.

MICHELINI G. B. Io non ho chiesto la parola che per rispondere alle parole del signor deputato Sclopis, dalle quali si dedurrebbe una contraddizione tra quanto io diceva nella penultima tornata, e quanto egli diceva testè. In primo luogo io non disconosco che vi deve essere una grande differenza quanto a ciò che riguarda la legge di sicurezza pubblica tra l'Inghilterra ed il continente, poichè la posizione insulare dell'Inghilterra, l'esservi colà la libertà molto più radicata, perchè più antica che altrove, pongono l'Inghilterra in una posizione eccezionale; ma non è men vero tuttavia che noi dobbiamo procurare di avvicinarci col tempo alla legislazione inglese in fatto di sicurezza pubblica.

Io osserverò al signor deputato Sclopis che l'atto di Giorgio IV è antecedente alla legge sugli stranieri, la quale fu fatta dal Parlamento inglese nel primo o secondo anno, che più non ben mi ricordo, del regno dell'attuale regina Vittoria, allorchè appunto successe al Ministero tory il Ministero whig presieduto da lord John Russell. Io do per costante che secondo la legislazione inglese retta appunto dal *bill* sugli stranieri, ognuno va in Inghilterra e ne esce, e la percorre tutta quanta senza che gli occorra d'essere munito di passaporto. Do per costante in fatto che tale legislazione è eseguita.

SCLOPIS. Prima di tutto io mi farò a volgere alcune parole al signor deputato Jacquemoud, nostro onorevole collega, e mi permetterò di dirgli che non meno di lui io desidero che i nostri riposi non siano turbati, che le nostre facoltà legislative non siano inceppate; e se credessi che vi fosse pericolo per la libertà individuale dei cittadini e per la santità del domicilio, io mi unirei volentieri con lui, e domanderei che non trascorresse un'ora senza che questa legge fosse discussa dal nostro Parlamento.

Veramente mi sembra che qualunque possa essere l'intervallo di tempo che suppongo passarvi tra la proposta dell'onorevole deputato Depretis, a cui mi aggiungo, e la sua trasformazione in progetto di legge, abbiamo lo Statuto che ci protegge. E sicuramente nessuno si attenterebbe di dire che ritornino le improntitudini, le usurpazioni, i soprusi del di-

spotismo. Ma io mi dilungo alquanto anche dall'opinione dell'onorevole deputato Jacquemoud nella facilità con cui egli ammetterebbe di poter far leggi che non fossero, per quanto comportano le circostanze, bene ordinate. L'esempio delle leggi inglesi non mi seduce; ne conosco il tenore di alcune, ne conosco le forme, e debbo dire che pur troppo esse porsero occasione a quel famoso brindisi che i giuristi in Inghilterra facevano *alla gloriosa incertezza delle leggi inglesi*. Io desidero, per quanto sia possibile, che questo brindisi non abbia luogo nel nostro paese, e spero che tutti lavoreremo d'accordo, affinché le leggi riescano più semplici, più compatte che mai, affinché meno abbiano ad affaticarsi intorno a loro i tribunali.

Insisto poi sulla necessità di fare una legge separata. Quanto venne osservato dal mio onorevole amico, il signor deputato Frascini, dà un motivo di più per chiedere che la Camera si occupi di queste leggi in via di discussione a parte. Pochi giorni sono io aveva l'onore di dire alla Camera che secondo quanto ho udito da molte persone, molto pratiche di tattica parlamentare, cattive leggi erano quelle che si facevano per via di emendamenti.

Gli emendamenti non sono che rettificazioni parziali. Quando si tratta d'introdurre un altro principio, un principio dirigente, bisogna calcolare freddamente e non conviene omettere le prescrizioni che saggiamente c'impone il regolamento nel preparare le leggi.

Quindi io credo che noi ben lungi dal giovare ai nostri cittadini, forse saremmo loro scarsi di consigli, se così improvvisamente ammettessimo un emendamento il quale dall'un canto parrebbe generale e complessivo, e dall'altro aprirebbe facilissimamente la via a dubbi ed incertezze nell'esecuzione.

Vecchio di pratica nell'interpretazione delle leggi, so quanto importa il ben ponderare gli effetti d'una legge, ed è per quest'intima convinzione che supplico la Camera di voler attendere alle mie parole.

Io credo che fin d'oggi, se si vuole, si può deporre sul tavolo della presidenza un progetto di legge il quale sia esaminato d'urgenza; ma penso che prima di passarlo ai voti, deesi badare a non fare un sistema senza conoscere gli elementi che lo compongono. In questa parte mi pare che mi soccorra tanto la logica quanto l'interesse del pubblico.

Quanto poi alle avvertenze del signor conte Michelini, io ho l'onore d'osservare che quando citai i documenti, ne citai anche uno del mese di febbraio di questo anno, e parlai dell'atto di registrazione, vale a dire non di passaporto, perchè non mi pare d'avere di ciò specificamente ragionato. Sarà questa una legge di sorveglianza, non uguale, ma un poco simile a ciò che dal Governo inglese si è stabilito rispetto ai forestieri che entrano nel Regno Unito.

Ora non mi soffermerò (perchè non voglio faticare la Camera con questi particolari) ad osservare quali siano i principii d'una tal legge. Dirò solamente che quella sorveglianza usata dall'Inghilterra quando occorre vegliare sui forestieri che arrivano nel Regno Unito sia un argomento di più per tranquillarci, perchè così facendo ci conformeremo alle libere usanze di un liberissimo popolo.

Queste erano le osservazioni che mi occorreva di fare. Prego di nuovo la Camera di voler prendere, per urgenza, cognizione del progetto che dal deputato Depretis o da altri sarà deposto sul tavolo della presidenza per provvedere in queste emergenze alla tutela dei cittadini, ma la supplico di voler esaminare questa come legge e non come emendamento.

JACQUEMOUD A. Je demande la parole pour un fait personnel.

PESCATORE. Domando la parola.

SIOTTO-PINTOR. L'ho già chiesta io.

IL PRESIDENTE. Il deputato Jacquemoud ha la parola per un fatto personale.

JACQUEMOUD A. L'honorable M. Sclopis semblerait insinuer que le désordre qui règne dans les lois britanniques a amené dans les clubs anglais de violentes discussions qui ont donné naissance au scepticisme légal, aux doctrines anarchiques et subversives de tout ordre. Je ne l'ignore pas; mais je crois qu'on pourrait plutôt assigner pour cause à ces désordres démagogiques l'excès de certaines nouvelles doctrines anti-sociales qui, du reste, nous réprouvons tous.

SCLOPIS. Je demande pardon à M. Jacquemoud: je n'ai parlé ni de chartistes ni d'anarchie; je demande la permission à la Chambre de répéter ma pensée en langue française. J'ai dit à M. le député Jacquemoud qu'en Angleterre, il y a quelques années encore, les légistes de ce pays avaient l'habitude de porter un *toast à la glorieuse incertitude des lois anglaises*. Je ne sais pas si cet usage subsiste encore aujourd'hui, mais, je le répète, je n'ai parlé ni de chartistes ni d'anarchie, objets qui étaient aussi éloignés de notre sujet que de ma pensée.

MICHELINI G. B. Domando di parlare per un fatto personale.

Siccome anch'io ho parlato dell'Inghilterra e ho fatto voti perchè le sue leggi, le sue consuetudini sieno col tempo adottate anche nel continente, così protesto che ho voluto parlare delle buone leggi, delle buone consuetudini e non delle cattive.

SCLOPIS. Sì, sì.

IL PRESIDENTE. Do lettura d'un ordine del giorno che mi è presentato in questo momento dal deputato Buffa sulla proposta Depretis intorno alla quale si sta discutendo:

« La Camera riconoscendo la necessità di una legge che regoli compiutamente l'applicazione del diritto d'inviolabilità sancito dallo Statuto, ed esprimendo il desiderio che le venga presentata quanto prima, passa all'ordine del giorno. »

È esso appoggiato?

(È appoggiato).

GUGLIANETTI, relatore. Se le difficoltà che dagli onorevoli miei colleghi furono dirette contro la proposizione del signor deputato Depretis, son ben gravi, debbo però confessare che fra tutte le obiezioni non ne veggio alcuna che si riferisca direttamente al medesimo argomento.

Si vuol osservare che la proposta Depretis porterebbe uno sconvolgimento nell'attuale legislazione, convenendo però tutti nel principio che si debba provvedere a che non si possano far visite domiciliari senza preventivo ordine delle autorità giudiziarie; ma non si avvertì che quest'emendamento è ristretto unicamente alle autorità di pubblica sicurezza non turbando per nulla le altre leggi che si riferiscono alle altre autorità.

Si sono citate ad esempio le visite che alcune volte si fanno per la pubblica sicurezza dagli impiegati speciali delle dogane, i quali, in certi casi determinati dalla legge, domandano anche l'assistenza del giudice e del sindaco e così pure degli impiegati delle gabelle. Ma essi non hanno nulla che fare coll'autorità di pubblica sicurezza; e lo stesso dicasi pure delle guardie forestali.

Ma l'emendamento del deputato Depretis non parla che delle autorità di pubblica sicurezza; ed esso trova il suo luogo benissimo nella presente legge, in cui appunto si tratta di li-

mitare in parte l'autorità che la polizia esercitava per lo passato e che sarebbe esorbitante nei tempi presenti; vorrebbe inoltre chiarire quali siano i diritti che ancor oggi da essa si possano esercitare per riguardo agli stranieri ed ai cittadini.

Ora il signor Depretis, cogliendo occasione da questa legge, ha creduto opportuno che si dovesse dichiarare che le autorità di polizia per se sole non possano ordinare nè eseguire visite domiciliari. Dunque, senza entrare per ora in discussione sull'altra parte della nostra legislazione, in cui queste visite domiciliari sono permesse, credo benissimo sia il caso di fare una legge che le abolisca, di stabilire il modo di eseguirle e di ordinarle.

Ma credo che frattanto la Camera abbia ad adottare l'emendamento Depretis, perchè esso non tende che a qualificare quali siano i diritti delle autorità di pubblica sicurezza rispetto ai cittadini; non contiene che una dichiarazione che dopo lo Statuto le autorità di pubblica sicurezza non ponno, se non dopo un decreto dell'autorità giudiziale, entrare nelle case dei cittadini per ivi esercitarvi visite domiciliari.

Io opino pertanto che non si abbia da accettare la proposta del deputato Buffa, ma debbasi adottare l'emendamento del deputato Depretis, bene intendendo che egli non parla che delle autorità di pubblica sicurezza propriamente dette, e non intende per nulla abrogare le disposizioni nello Statuto esistenti, per cui competerà a termini della legge a qualunque di noi di fare quelle proposizioni che meglio crederà.

IL PRESIDENTE. Se nessuno altro domanda la parola...

DEPRETIS. Una sola parola dirò, ed è che io ho inteso colla mia aggiunta di provvedere alla polizia economica: basta considerare attentamente le espressioni della mia proposta; in specie la polizia giudiziaria e quelle provvidenze che partono da lei restano intatte.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io faccio osservare al deputato Depretis che questa non è una legge la quale segni le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza; è unicamente preventiva e soppressiva del vagabondaggio. Dunque non è veramente lo scopo di questa legge la disposizione che riguarda alle visite domiciliari. Quando si faccia un codice di pubblica sicurezza, un codice di procedura, allora si metteranno a loro luogo tutte queste disposizioni. Ma ora in questa legge speciale di vagabondaggio fare entrare disposizioni siffatte, parmi affatto inopportuno. Adottando questo emendamento, si cadrebbe nell'inconveniente che un magistrato, il quale abbia ad applicare una legge di sicurezza pubblica, la dovrà ricercare nella legge che riguarda il vagabondaggio; cosa che è veramente inconveniente e sposterebbe affatto l'ordine della legislazione. Ed io credo non vi sia danno maggiore che quello di spostare le disposizioni legislative.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola per aggiungere un'osservazione a quanto ha detto il mio collega sulle osservazioni fatte dal deputato Guglianetti. Egli dice che colla disposizione che si inserirebbe in questa legge, nulla si offenderebbe all'eseguimento delle leggi gabellarie, perchè, dice, non concerne questa che la facoltà degli ufficiali della pubblica sicurezza. Rispondo che precisamente viene a toccare le disposizioni delle leggi gabellarie, poichè nelle disposizioni di queste è detto che le guardie possono far visite domiciliari coll'assistenza del giudice, del sindaco o d'un consigliere comunale, persone che riempiono anche funzioni degli ufficiali di sicurezza.

Ora accettando la proposta Depretis si verrebbe a dire che anche le guardie doganali non possono procedere a visite domiciliari senza un mandato che le autorizzi.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Buffa.

(È approvato).

Viene ora l'aggiunta del dep. Ravina (*Vedi a pag. 1014*).

Se il deputato Ravina vuole sviluppare la sua proposizione, ha la parola.

RAVINA. Io credo che la cosa è bastantemente evidente; per il che parmi non abbia bisogno di essere sviluppata.

IL PRESIDENTE. Allora chiederò se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Ora metto ai voti la proposizione medesima.

(È approvata).

Viene poi la proposizione del deputato Berghini che è già stata appoggiata.

BERGHINI. Siccome il deputato Cassinis ha proposto una aggiunta che mira allo scopo a cui mirava la mia proposizione, perciò io ritirerei la mia.

IL PRESIDENTE. Questa proposta è ritirata: viene poi quella del deputato Cassinis, che è stata appoggiata (*Vedi a pagina 1014*).

GENINA. Io mi oppongo a quest'aggiunta come perfettamente inutile. Nelle leggi non bisogna mai innestare alcuna cosa la quale possa essere perfettamente inutile. Ora egli è certo che ogni legge posteriore abroga tutte le leggi anteriori che siano contrarie. Ciò dipende già dalla natura della legge stessa; nè vale il dire che nell'articolo finale del Codice sia stabilito che tutte le disposizioni contrarie al Codice nelle materie in esso contemplate debbano essere abrogate; perchè credo che vi è una differenza grande tra una legge generale che è quella compresa nel Codice, ed una legge particolare.

In un Codice che stabilisce delle leggi generali, noi sappiamo tutti che si fa una menzione espressa delle leggi speciali; ed ecco le ragioni: ne' Codici era necessario quest'articolo finale, onde così abrogassero tutte le disposizioni anche particolari ed eccezionali contrarie alle disposizioni del Codice. Ma quando si tratta di una legge particolare, come sarebbe la presente, noi sappiamo tutti che una legge particolare abroga anche le leggi particolari anteriori. Perciò non sussistendo quest'esempio, io conchiudo che quest'aggiunta come perfettamente inutile non debba essere inserita, tanto più che nelle leggi non bisogna addurre cose le quali non abbiano veruna efficacia.

CASSINIS. « Tutte le leggi di polizia ed i regolamenti anteriori nelle parti a cui è provveduto colla presente legge sono aboliti. » Ora quali sono le leggi, quali i regolamenti che devono intendersi aboliti? Tutti, meno quelli concernenti a cose a cui non sia provveduto colla presente legge.

Ora que' regolamenti, quelle leggi che provvedono a cose, alle quali si provvede colla presente legge o che si riferiscono a qualche parte di essa, s'intendono abolite. Quelle poi che non toccano a cose a cui la presente legge si riferisca, quelle certamente sussistono, perchè non sono in verun caso contemplate nella presente legge: imperocchè, sebbene io consenta che una legge posteriore deroghi ad una anteriore, essa però non deroga a tutte quelle massime, a tutti quei principii indiretti, i quali in qualche modo possono tuttavia sussistere. Quindi con questa legge, con questo emendamento da me proposto si ha una norma sicura per giudicare quali sono le leggi che hanno cessato di esistere e quali quelle che esistono ancora: e così ogni disposizione di polizia a cui la presente legge si riferisca, ha cessato di esistere se trasfusa in essa; ogni altra di cui la presente legge si taccia, come è ben inteso, sussiste. Questo è il pensiero che ha dominato la mia aggiunta.

IL PRESIDENTE. Ora metto ai voti la quistione pregiudiziale presentata dal deputato Genina.

(È adottata).

Viene quindi la proposta del deputato Radice che non è ancora appoggiata.

Interrogo la Camera se sia appoggiata.

(È appoggiata).

RADICE. Siccome la proposizione del signor deputato Ruffini tende al medesimo scopo, io ritiro la mia.

IL PRESIDENTE. Rileggo la proposizione del deputato Ruffini (*Vedi a pagina 1014*), e interrogo la Camera se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata).

RUFFINI. La mia aggiunta non ha altro scopo che di fissare il carattere provvisorio della legge e il tempo in cui deve cessare di avere effetto. Se la legge non fosse esclusivamente particolare, se fosse buona, cioè applicabile in tutti i tempi, io non insisterei per vederla in un dato termine soppressa. La mia aggiunta poi è combinata in modo che non mette ostacolo alla continuazione della legge se ella è necessaria; giacchè dicendo ch'ella cessa di essere in vigore trenta giorni dopo l'apertura della sessione consecutiva alla presente, lascia però facoltà al Governo di chiederne la proroga ove lo creda necessario, e non si corre così nessun pericolo di rivo-carla in mal punto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Le leggi sono di loro natura sempre rievocabili; di modo che anche senza queste disposizioni, quando è cessato il bisogno che le ha promosse, il Parlamento che ha l'iniziativa delle leggi potrebbe sempre rivo-carle. Ma siccome veramente questa si può chiamare una legge di circostanza, non mi pare di dovermi opporre a che sia dato questo carattere provvisorio alla legge medesima; e ciò tanto più che ogniquivolta questo bisogno si faccia ancora riconoscere, sarà facoltativo al Governo di richiamarla in esecuzione; epperò il Ministero non si oppone a questo emendamento del signor avvocato Ruffini.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti l'aggiunta del deputato Ruffini.

(Dopo prova e controprova è adottata).

Ora si procede allo squittinio segreto per la votazione sul complesso della legge, che rileggo prima da capo a fondo come venne emendata (*V. Doc., pag. 188*).

Votanti	142
Maggioranza	72
Voti favorevoli	112
Contrari	30

(La Camera adotta).

Vuole la Camera continuare la seduta?

Molte voci. Non siamo più in numero.

VALERIO. Ho chiesto la parola per domandare l'appello nominale, giacchè non si può finire la seduta tutti i giorni alle 4 o alle 4 1/2.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, si rimanda la discussione a domani. (*Gazz. P.*)

Ordine del giorno per domani ad un'ora pomeridiana:

1° Discussione del progetto di legge per la nuova proroga al prestito obbligatorio;

2° Discussione del rapporto della Commissione incaricata di verificare il numero degli impiegati che fanno parte della Camera;

3° Discussione del progetto di legge per la formazione di un battaglione d'istruzione;

4° Discussione del progetto di legge per le pensioni e sussidi alle vedove ed ai figli dei militari;

5° Sviluppo di proposizioni presentate dai deputati Lyons, Fois, Angius e Demarchi.